

REGOLAMENTO (CEE) N. 2565/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1993

recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2 e l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/92⁽⁶⁾, tenendo conto della situazione della concorrenza sul mercato mondiale e qualora stia per essere concluso un contratto che giustifichi un periodo di validità superiore al normale è prevista la concessione, a domanda dell'interessato, di titoli di esportazione per i principali prodotti con una validità speciale, a determinate condizioni che prevedono in particolare la presentazione del contratto di fornitura all'organismo competente; che alla luce dell'esperienza acquisita è necessario prevedere condizioni supplementari per salvaguardare l'obiettivo perseguito da tale disposizione;

considerando che a motivo dei vincoli di bilancio e della situazione del mercato interno comunitario o del mercato mondiale può rivelarsi opportuno limitare la concessione di titoli di esportazione provvisti di validità speciale; che, per gestire la concessione di tali titoli, occorre prevedere che la domanda di titolo di esportazione di lunga durata sia accompagnata da una dichiarazione del paese importatore attestante che è in via di conclusione un contratto di fornitura per un quantitativo e un periodo di fornitura corrispondente al titolo richiesto, eventualmente con riserva del rilascio del titolo; che occorre altresì prevedere che tali titoli siano rilasciati solo previo esame dell'organismo competente presso il quale sono presentate le domande, tenendo conto degli aspetti economici dell'e-

sportazione prevista e a condizione che le parti presentino il contratto definitivo entro un termine prestabilito;

considerando che in base all'esperienza acquisita si è constatato che i contratti di esportazione a destinazione dei paesi ACP vengono spesso modificati dai paesi di destinazione; che per attenuare questo rischio è opportuno permettere che i contratti siano parzialmente eseguiti in un altro paese di destinazione, purché appartenente allo stesso gruppo di paesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 891/89 è così modificato:

1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In casi speciali, il periodo di validità del titolo di esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, le farine di frumento e di segala, le semole e i semolini di frumento duro, i prodotti appartenenti al codice NC 2309, esclusi i codici NC 2309 10 70, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 e 2309 90 99 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %, in peso, può essere superiore a quello previsto all'articolo 9, paragrafo 1, quando l'interessato stia per concludere un contratto che giustifichi una durata superiore. A tal fine, l'interessato presenta all'organismo competente una prova scritta rilasciata da un organismo ufficiale o da una società che abbia la propria sede nel paese destinatario dell'esportazione. Tale prova scritta deve indicare, oltre al quantitativo e alla qualità della merce di cui trattasi, il termine di fornitura e le relative condizioni di prezzo. A titolo informativo, lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio. »

2) Al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« Per le esportazioni destinate ad un paese ACP o a più paesi di uno dei gruppi dei paesi ACP definiti nell'allegato III, firmatari della convenzione di Lomé, il quantitativo minimo di cui al primo comma è ridotto:

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

(5) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(6) GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 51.